Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI RONCOFERRARO

STATUTO

Delibera n. 62 del 30/12/2003.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Comune
1. Il comune di Roncoferraro è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della repubblica e dalle norme del presente statuto.
2. Il comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della costituzione.

Art. 2
Gonfalone, stemma
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma riconosciuto con regio decreto in data 14 giugno 1934.
2. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3
Territorio
1. Il comune di Roncoferraro comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Roncoferraro - capoluogo- nella quale è istituita la sede del comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.
Barbassolo
Villa Garibaldi
Cadè
Castelletto Borgo
Barbasso
Governolo
Casale
Nosedole
Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della costituzione previa audizione della popolazione del comune.

Art. 4
Funzioni del comune
1. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo stato e dalla regione secondo il principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato, della regione e della provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed all'affermazione dei valori umani e dei principi sanciti dalla costituzione della repubblica; la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, in particolar modo quelli del mondo giovanile e la realizzazione della piena parità giuridica, sociale ed economica delle donne. Ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa. .Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il comune si adopera per favorire, in collaborazione con le forze dell'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini.

Art. 5
Tutela della salute
1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

Art. 6
Assistenza e sicurezza sociale
1. Il comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza e alla sicurezza sociale, erogando subordinatamente all'osservanza dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241, servizio o prestazioni economiche, finalizzate:
a) Alla protezione e tutela della prima infanzia
b) Alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
c) All'assistenza, sostegno e tutela degli anziani
d) All'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili
e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati
f) Alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
g) All'assistenza di persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale
h) All'integrazione multirazziale.
2. Per conseguire tali finalità il comune collabora con le organizzazioni di volontariato che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma.

Art. 7
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
1. Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue varie espressioni, comprese quelle di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport a tutti i livelli e le attività ludiche e ricreative a beneficio della comunità. Si adopera per sostenere e promuovere il territorio con varie politiche di turismo, favorendo le aggregazioni sociali e gli scambi interculturali in particolare verso il mondo giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi **dell'art. 10 Del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 (d'ora innanzi semplicemente TUEL)**.

Art. 9
Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali,artigianali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubblica calamità.
6. **L'amministrazione comunale** esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10
Assistenza scolastica

1. Il comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, al fine di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonchè, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale e secondo i criteri stabiliti dal regolamento, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11
Sviluppo economico

1. Il comune tutela e promuove lo sviluppo dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'artigianato, alla piccola e media impresa ed all'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una equa remunerazione del lavoro.
2. Pianifica le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Sviluppa le attività turistiche, promovendo tramite i propri strumenti istituzionali, il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi.

Art. 12
Programmazione economico, sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto **dall'art. 5 del TUEL**, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obbiettivi dei piani e programmi dello stato, della regione e della provincia, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti

nel suo territorio.

Art. 13
Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della costituzione e dalle norme vigenti
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi e sulle decisioni comunali ed utilizza, a tal fine, mezzi e strumenti compresi quelli di comunicazione di massa.
3. Il comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 14
Azione Popolare

1. Ciascun elettore ha la possibilità di far valere in giudizio **le azioni e i ricorsi che spettano al** comune, che può aderire alle azioni legali ed ai ricorsi intentati dai cittadini. **Le spese legali sono a carico di chi ha promosso l'azione, salvo il caso in cui l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi proposti dall'elettore.**

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15
Organi elettivi del comune

1. Sono organi elettivi il consiglio comunale ed il sindaco.
2. La legge disciplina l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Art. 16
Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 17
Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti**, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale**.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 18
Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende,istituzioni ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio **dei diritti di cui ai precedenti commi** sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. **(abrogato).**

Art. 19
Entrata in carica, sospensione, supplenza, decadenza e surroga del consigliere comunale

La legge e lo statuto disciplinano l'entrata in carica, la sospensione, la temporanea sostituzione, la supplenza, la decadenza e la surroga del consigliere comunale.

Art. 20
Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma **dell'articolo 141 del TUEL**

Art. 21
Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti comprensiva delle preferenze con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali. A parità di voti **è il consigliere** più anziano di età.
Il consigliere anziano presiede le sedute consiliari nel caso che il sindaco ed il vicesindaco siano assenti od impediti.
Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea consiliare, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23
Il consiglio comunale. Poteri

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle legge statali e regionali e dal presente statuto.
3. Stabilisce gli indirizzi per le nomine di spettanza del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Nomina i **propri** rappresentanti nelle **commissioni consigliari**.
5. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato**, salvo quanto espressamente previsto dalla legge**.
6. Determina i criteri generali di organizzazione dell'ente.

Art. 24
Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale è convocata e presieduta dal sindaco neo-eletto, entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti con avviso di convocazione da notificarsi ai consiglieri, nuovi eletti, cinque giorni prima della seduta. La riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione e comprende la seduta riservata alla convalida degli eletti dopo eventuali surrogazioni
La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottato dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Il sindaco neo-eletto nella prima adunanza del nuovo consiglio comunale, presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana e comunica i nominativi degli assessori e del vice-sindaco.

Art.25
Linee programmatiche di mandato

1 - Entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data dell'insediamento del consiglio, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione proponendo interrogazioni o modifiche mediante emendamenti.
2 . Con cadenza annuale, comunque entro il 30 settembre, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche ed eventualmente a modificarle.

Art. 26
Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. **(abrogato)**
3. Il **sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano** un quinto dei consiglieri in carica.
4. **La richiesta di cui al precedente comma può essere respinta sono nel caso in cui non contenga la precisa identificazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno o essi non rientrino nella competenza consigliare.**

5. **(abrogato)**
6. Il consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 27
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal sindaco, secondo le norme del regolamento.
Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata informazione ai consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è messa a disposizione presso l'ufficio comunale di segreteria **contestualmente alla convocazione**.

Art. 28
Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con l'allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale a domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, nei casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 29
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di otto consiglieri senza computare a tal fine il sindaco **o chi presiede la** seduta, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sei consiglieri oltre al sindaco **o a chi presiede la seduta**.
3. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla

seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. **I consiglieri tenuti per legge ad astenersi dal dibattito e dalla votazione dichiarano tale condizione prima del introduzione del punto cui essa si riferisce. Tali consiglieri (**non) concorrono a determinare **il numero legale necessario per** la validità dell'adunanza.

Art. 30
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. **I consiglieri presenti e che si astengono nelle votazioni sono computati ai fini della validità della seduta, ma non dei votanti. Le proposte di deliberazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti**, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. **Le votazioni si svolgono sempre in forma palese per alzata di mano, salvo il caso di nomine in cui si procede mediante schede sulle quali vengono indicati i nomi dei candidati prescelti. Si considerano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti.**
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 31
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
Il consiglio vota a scrutinio segreto soltanto per le delibere che comportano un apprezzamento discrezionale sulle persone.
2. Per la determinazione dei quorum previsti dalle vigenti norme legislative e dal presente statuto, si osserva il seguente criterio: qualora il calcolo determini cifre non intere, l'arrotondamento avviene alla cifra inferiore quando il valore decimale sia fino a 50 e alla cifra superiore se superiore a 50.

Art. 32
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 33
Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in tutti i casi previsti dall'art.19 commi 1 e 2 della legge n.265 del 03/08/1999 **e negli altri casi previsti dalla legge**.

Art. 34
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che **vengano espulsi i membri del pubblico che siano** causa di disordine.

Art. 35

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Commissioni

1. Le commissioni permanenti, temporanee o **quelle** speciali per fini di controllo, d'indagine, di studio e d'inchiesta, possono essere costituite, su proposta **del sindaco o** di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e l'eventuale termine per la conclusione dei lavori.
3. Le commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali con criterio proporzionale rapportato alla maggioranza e alla minoranza consiliare.
4. La presidenza delle commissioni speciali aventi funzione di controllo o garanzia è attribuita alla minoranza.

Art. 36
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale, nelle materie di cui al capo I e al capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art.37
1. Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

La legge disciplina i casi di scioglimento e di sospensione del consiglio comunale.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I - FUNZIONE NOMINA E REVOCA DEGLI ASSESSORI

Art. 38
Funzioni

1. La giunta è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e quelli in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 39
Composizione della giunta

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di **da un numero di assessori fino ad un massimo di sei**, scelti anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio, ed aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. Il vicesindaco deve essere consigliere comunale.
3. Gli assessori **non consiglieri** partecipano alle sedute del consiglio, intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. Nella composizione della giunta è **opportuna e qualificante la presenza di rappresentanti di entrambi i** sessi. Ciò in quanto si riconosce il valore delle diverse

sensibilità e delle diverse modalità di approccio ai problemi individuali e collettivi.

Art. 40
Nomina della giunta - Durata in carica

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le cause di incompatibilità alla carica di assessore e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dallo statuto.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2 del presente articolo, non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di terzo grado, adottandi e adottati.
4. Il sindaco e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio.

Art. 41
Sostituzioni

1. **(abrogato)**
2. **In caso di sostituzione** il sindaco comunica la nomina del nuovo assessore al consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva.
3. Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il sindaco incarica un altro componente la giunta di assumerne le funzioni.

Art. 42
Delega di funzioni

1. **Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, senza necessità di specifici atti.**
2. **Il Sindaco può delegare proprie funzioni agli assessori con provvedimenti in cui si specifica la natura della delega e i tempi di esercizio. Ad assessori non consiglieri non possono essere attribuite deleghe che si riferiscano ad attività consigliari.**

Art. 43
Mozione di sfiducia

1. La giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio comunale.
2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni.
3. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco; può essere proposta nei confronti del sindaco e dell'intera giunta e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.
6. La seduta è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 44
Revoca degli assessori

1. La revoca degli assessori è disposta dal sindaco con provvedimento motivato.
2. **(abrogato).**

Art. 45
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del comune.

SEZIONE II - ATTRIBUZIONI-FUNZIONAMENTO

Art. 46
Organizzazione della giunta

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono comunicate dal sindaco nella prima seduta utile al consiglio comunale.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il sindaco conferisce ad un assessore le funzioni di vice-sindaco al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il vice-sindaco deve essere consigliere comunale. In caso di assenza del sindaco e del vice-sindaco le funzioni sono assunte dall'assessore anziano.
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere modificate dal sindaco con provvedimento motivato.

Art. 47
Attribuzioni della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
2. Compie tutti gli atti **di competenza degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e al Sindaco**.
3. **(abrogato)**.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
5. Per la loro rilevanza nel determinare gli orientamenti dell'attività amministrativa, si considerano, tra gli altri, atti di governo e di indirizzo, quelli mediante i quali essa:
a) autorizza il sindaco a promuovere giudizio e a resistervi ed individua i professionisti incaricati di assumere il patrocinio dell'ente;
b) approva i progetti definitivi o i progetti definitivi-esecutivi, quando integrati nel medesimo documento;
c) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compresa la disciplina delle assunzioni nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del d.lgs. 29/93, nonché la dotazione organica dell'ente secondo gli indirizzi del consiglio;

d) definisce sulla base dei vigenti regolamenti e sentiti i responsabili dei servizi competenti i contributi ad enti ed associazioni di promozione sociale, religiosa, sportiva e culturale, qualora l'attribuzione comporti una prevalente componente di indirizzo politico;
e) procede alle nomine non riservate ad altri organi;
f) istituisce le posizioni organizzative determinandone la relativa indennità;
g) nomina le commissioni di concorso o di selezione di gara nei casi non previsti dai vigenti regolamenti comunali;
h) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;
i) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali.
5. Nelle materie di competenza, la Giunta assume i relativi impegni di spesa.
6. **(abrogato)**
7. **(abrogato)**
8. **(abrogato)**
9. Delibera in merito alla nomina e revoca del direttore generale od al conferimento delle relative funzioni al segretario comunale.
10. Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili.
11. Esercita funzioni delegate dalla provincia, regione o stato quando non attribuite ad altro organo del comune.
12. **(abrogato)**
13. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali di gestione dell'ente.
15. Approva il piano esecutivo di gestione su proposta del direttore.

Art. 48
Adunanze e deliberazioni

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
2. La giunta delibera con l'intervento **della maggioranza dei** membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Alle proprie sedute la giunta può richiedere la partecipazione senza diritto al voto dei revisori dei conti, **dei membri del nucleo di valutazione, funzionari del comune e di esperti esterni in relazione alla natura degli oggetti da trattare** .
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 49
Deliberazioni d'urgenza della giunta

1. La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 50
Funzioni

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale.
2. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il sindaco si avvale degli uffici comunali

Art. 51
Competenze

1. Il sindaco, in qualità di responsabile dell'amministrazione comunale:
a) rappresenta l'ente;
b) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
c) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali nonchè all'esecuzione degli atti;
e) indice i referendum comunali;
f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune;
g) ha la rappresentanza in giudizio del comune e compie gli atti conservativi urgenti dei diritti del comune stesso;
h) vigila sull'osservanza dei regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui **all'articolo 34 del TUEL** deliberati dal consiglio comunale;
m) provvede a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, sentite le categorie interessate;
n) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.
o) provvede alla nomina degli assessori e del vice-sindaco ed alla revoca dandone motivata comunicazione al consiglio;
p) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca, dei rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi del consiglio. La revoca deve essere motivata ed accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi rappresentanti. **Per tali nomine, a seguito di motivata deliberazione consigliare che specifichi gli incarichi coinvolti, non si applica la disciplina sulle ineleggibilità e incompatibilità;**
q) provvede alla nomina e revoca dei responsabili di area, degli uffici e dei servizi; attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali **(parzialmente abrogato)**;
r) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
s) nomina il segretario comunale attingendo dall'apposito **albo** dell'agenzia e ne può disporre la revoca;
t) conferisce o revoca le funzioni di direttore generale al segretario comunale o ad altro professionista previa deliberazione della giunta.
u) **(abrogato)**

Art. 52
Potere di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco emette **le** ordinanze **contingibili e urgenti di cui agli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del TUEL rispettivamente in materia di emergenze sanitarie e igiene**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pubblica di rilevanza locale e di pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art.53
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
2. Il vice-sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle vigenti leggi.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario. Entro il termine di venti giorni le dimissioni possono essere ritirate con apposita istanza al consiglio comunale.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.
L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione nominata dal consiglio e composta da persone estranee allo stesso. La procedura viene attivata dal vicesindaco o in mancanza dall'assessore anziano d'intesa con i capigruppo consiliari. Entro trenta giorni dalla nomina la commissione relaziona al consiglio il quale si pronuncia entro dieci giorni.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 54
Libere forme associative

1. Il comune promuove e favorisce la formazione di organismi a base associativa e di volontariato, per i quali dovranno essere determinati: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione e composizione degli organi di direzione.
2. Con atto del Consiglio comunale che ne definisce anche compiti, composizione e principi di funzionamento, possono essere istituiti organismi partecipativi su base frazionale.

Art. 55
Consultazioni

1. Il comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei

lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche sociali e di volontariato.
2. La consultazione può essere attivata in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale e dei piani commerciali.
(parzialmente abrogato)

Art. 56
Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo, possono rivolgere petizioni **all'amministrazione comunale** per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. **Il sindaco investe della questione l'ufficio comunale competente.**

Art. 57
Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 55, comma 1, possono rivolgere richieste di informazioni scritte al consiglio comunale ed alla giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 58
Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per la pubblica utilità;
d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento **del consiglio** disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori **e per l'istruttoria della proposta.**
5. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59
(abrogato)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 60
Referendum

1. Il referendum consultivo e abrogativo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui è successivo quarto comma – relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi e abrogativi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati: il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi e abrogativi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1°gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del segretario comunale della regolarità e legittimità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il Provvedimento che dispone i referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del segretario comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo o abrogativo le seguenti materie:
- revisione dello statuto del Comune;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- designazione e nomina di rappresentanti
- bilancio preventivo e conto consuntivo, fatta eccezione per singole opere pubbliche nella fase precedente l'approvazione dei progetti esecutivi-definitivi.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consigliare e di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. L'esito del referendum è proclamato reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza
7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti conseguenti l'attuazione dell'esito della consultazione. L'esito ha carattere vincolante solo in caso di referendum abrogativo.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi o abrogativi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali. Non potrà essere ripetuto un referendum, sul medesimo oggetto se non trascorso un periodo di due anni.
9. Ai referendum di cui al presente articolo hanno diritto di voto anche i residenti cittadini di stati membri dell'Unione Europea.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.61
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. I procedimenti amministrativi sono disciplinati dai regolamenti comunali che individuano l'ufficio responsabile della fase istruttoria e di ogni altro adempimento strumentale nonchè quello competente per l'adozione del provvedimento terminale.
5. I regolamenti prescrivono inoltre il termine in cui devono concludersi i procedimenti.

Art. 62
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alla lettera a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 63
Albo Pretorio

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale cura l'affissione di cui al primo comma tramite un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 64
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del sindaco o del presidente degli

enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della <<Gazzetta Ufficiale>> della Repubblica, del <<Bollettino Ufficiale>> della Regione, dei regolamenti e delle deliberazioni comunali.

Art. 65
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 66
Principi e criteri direttivi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili dei servizi e degli uffici.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della trasparenza, della produttività, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La struttura organizzativa del comune si articola in aree e servizi funzionali.

Art. 67
Personale

1. **In relazione alle esigenze di funzionamento e ai vincoli di bilancio, il comune determina la propria dotazione organica e il modello organizzativo secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, efficienza, efficacia e produttività**.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento **di organizzazione** disciplina:
a) la dotazione organica del personale;
b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi comunali al segretario comunale e al direttore generale, ai responsabili delle aree degli uffici e dei servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui **all'art. 110 del TUEL**
e) gli incarichi al personale dipendente;
f) le procedure per le assunzioni.
4. Il comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
6. E' consentita la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, o di qualifiche di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione di giunta comunale motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 68
Segretario Comunale

1. Il segretario comunale viene nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente per la durata del mandato.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune; partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, cura la verbalizzazione, esprime e sottoscrive il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti sulle proposte dei provvedimenti deliberativi. **Il segretario coordina e sovrintende all'attività dei responsabili dei servizi e degli uffici.**
(parzialmente abrogato)
3. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune.
4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
5. Può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco previa delibera di giunta per violazione dei doveri d'ufficio.
6. Emana istruzioni e circolari per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.
7. Derime i conflitti di competenze e di attribuzione fra uffici.
8. Esamina con i responsabili dei servizi e degli uffici i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.
9. Si sostituisce nell'adozione dei provvedimenti ai responsabili di area, in caso di loro assenza, impedimento o inerzia.

Art. 69
Direttore generale

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzioni tra più comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. Il sindaco, quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal primo comma può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale previa delibera di giunta. Con tale atto può conferire oltre alle funzioni previste **dall'art.108 del TUEL** anche funzioni gestionali che richiedono particolari competenze e professionalità indicate nell'atto di nomina.
Il direttore generale adotta gli atti di gestione a rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto agli organi elettivi e stipula i contratti.
4. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5. Il direttore generale è revocato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale.
6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
7. Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
8. Organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta.
9. Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti e ne risponde all'amministrazione.
10. Gestisce i processi di mobilità fra le aree del personale.
11. Riesamina annualmente, sentiti i responsabili di area, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al indaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 70
Compiti dei responsabili di area degli uffici e servizi

1. I responsabili di area degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e i programmi al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'amministrazione comunale e loro indicati dal direttore generale se nominato.

Art.71
Funzioni dei responsabili di area degli uffici e dei servizi

1. I responsabili di area, quando rogita il segretario, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compressa l'assunzione degli impegni di spesa e dei mutui già previsti in atti fondamentali del consiglio.
2. Essi provvedono altresì a rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
presiedono le commissioni di gara e di concorso in caso di impedimento del segretario, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui **all'art. 54 del TUEL**
promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili di area degli uffici e dei servizi possono delegare funzioni loro assegnate al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili di area degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 72
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il sindaco, sentita la giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può incaricare al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART.73
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore a quella del mandato elettorale e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART.74
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del Dlgs n. 504/92.

CAPO II
SERVIZI

Art. 75
Forme di gestione

1. Il comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
a) la costituzione di aziende speciali;

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale
f) il ricorso alle ulteriori modalità previste dalle norme vigenti..

Art. 76
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco al di fuori dei consiglieri comunali. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione nel suo seno.

Art.77
Istituzione

1. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art**. 114 commi 1 e 7 del TUEL** , si compone di cinque membri, nominati dal sindaco, con le modalità di cui **all'art. 42 commi 1-4 e 4 e art.50 commi 1 e 3 del TUEL.** Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.
2. Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.
3. Il direttore è nominato dal sindaco e viene scelto tra il personale dell'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art.78
Società a prevalente capitale pubblico locale.

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 79
Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 80
Costituzione e partecipazione.

1. La deliberazione del consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e le designazioni dei rappresentanti del comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni richiamate all'art.77 -comma 1- del presente statuto.
3. I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
4. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i premessi previsti dalla legge.

Art. 81
Vigilanza e controlli.

1. Il comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.
Art. 82
Personale.
1. Fatto salvo quanto previsto **dall'art. 51**, comma 11, della legge 08.06.1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi.

Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 83
Demanio e patrimonio.

1. Il comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 84
(abrogato)

Art. 85
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla

contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvedono i responsabili degli uffici e servizi secondo il programma economico di gestione
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo del comune.
4. I consorzi ai quali partecipa il comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del comune.
5. Al conto consuntivo del comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 86
Contratti

1. Fermo restando quanto previsto **dall'art. 192 del TUEL**, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

Art. 87
Composizione e nomina del collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del comune. Esso è composto al massimo di 3 membri, nominati dal consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale.
1 bis . Per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilità e quelle di ineleggibilità previste dall'articolo 102 del decreto legislativo n.77 del 25/02/1995 e successive modifiche.
2. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.
3. Essi durano in carica al massimo un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.
4. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.
5. La revoca dall'ufficio è deliberata dal consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato dal consiglio comunale in qualità di iscritto al registro dei revisori contabili
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.
7. Il regolamento disciplina i requisiti, il numero e la durata in carica dei revisori.

Art. 88
Svolgimento delle funzioni - Il collegio dei revisori.

1. Deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. I revisori collaborano con il consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza ed efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.
3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-

finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonchè la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
6. Essi presentano al consiglio, per il tramite della giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
8. I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
9. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art.89
Controllo economico-finanziario.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al programma economico di gestione e al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi alla giunta comunale.

Art. 90
Controllo di gestione.

1. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 1/bis del D.L. 1 luglio 1986 n. 318, convertito nella legge 9 agosto n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Titolo VI
L'ATTIVITA' NORMATIVA.

Art.91
Ambito di applicazione dei regolamenti.

1. I regolamenti, di cui **all'art. 7 del TUEL** , incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 92
Procedimento di formazione dei regolamenti.

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale, ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 54 del presente statuto.
2. **I regolamenti sono approvati e pubblicati con le modalità previste per le deliberazione del Consiglio comunali, senza obbligo di doppia pubblicazione. L'amministrazione assume i provvedimenti necessari per dare opportuna conoscibilità ai regolamenti comunali.**

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 93
Modalità.

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità di cui **all'art. 6 commi 1-2 E 4-5 del TUEL.** purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 94
Entrata in vigore

1. **Lo statuto comunale e le sue successive modifiche sono pubblicati all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali essi diventano efficaci. Lo statuto e le sue successive modifiche sono inoltre pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.**
2. Il sindaco invia lo statuto, **divenuto efficace** al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. **(abrogato).**
4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art.95
Disposizioni finali e transitorie.

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente